

ALLEGATO "B"

ALLA RACCOLTA N.RO 12.666

STATUTO

"PERUGIA MUSICA CLASSICA Ente del Terzo Settore"

Articolo 1

Costituzione - sede - delegazioni

È costituita una Fondazione denominata "PERUGIA MUSICA CLASSICA Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata "PERUGIA MUSICA CLASSICA ETS" con sede in Perugia. In qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la Fondazione deve usare la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS". Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali.

Il trasferimento della sede nell'ambito del comune non costituisce motivo di modifica statutaria, ma dovrà formare oggetto di comunicazione alle autorità e uffici interessati.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto fondativo e associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.


Articolo 2

Finalità e attività di interesse generale

La Fondazione persegue finalità di utilità sociale mediante la promozione della cultura e dell'arte.

Ai fini della realizzazione delle finalità sopra indicate, la Fondazione svolge in via esclusiva o principale attività rientranti nei seguenti ambiti e settori di cui all'art 5 del D.lgs. n. 117/2017 seguenti attività di interesse generale:

a) organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale, anche con finalità educative, di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) e i) del



d.lgs. n. 117/2017;;

b) comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 117/2017 - organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale;

c) comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 117/2017 - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

A titolo non esaustivo, nei settori di interesse generale sopra individuati, la Fondazione svolge le seguenti specifiche attività:

d) interventi volti a promuovere, sostenere e incrementare la crescita culturale sul territorio del Comune di Perugia e dell'Umbria, con specifico riferimento all'attività musicale e concertistica, che potranno articolarsi secondo un progetto artistico integrato di produzione, distribuzione, aggiornamento, formazione, promozione e ospitalità;

e) progettazione ed elaborazione di circuiti di manifestazioni e di rappresentazioni nel territorio umbro destinati a favorire, tra l'altro, l'emersione, lo sviluppo ed il consolidamento, in armonico raccordo, di qualificate realtà musicali e artistiche, favorendo la partecipazione del pubblico alle medesime;

f) l'instaurazione di contatti e relazioni con organismi ed istituzioni nazionali ed internazionali onde promuovere e diffondere la cultura musicale ed artistica a livello nazionale ed internazionale;

g) propone, organizza e gestisce, anche in collaborazione con organismi pubblici e/o privati, ogni altra specifica attività, iniziativa e progetto diretta al raggiungimento delle finalità istituzionali e rientranti nei settori di interesse generale individuati.

La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

Attività diverse, strumentali, accessorie e connesse nonché di raccolta fondi

La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività strumentali a quelle di interesse generale svolte, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad individuare tali attività strumentali da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, concerti, rappresentazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;

f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

g) istituire premi e borse di studio;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, anche, eventualmente, per favorire l'autofinanziamento dell'attività principale.

I ricavi delle attività secondarie non debbono superare i limiti stabiliti dalla normativa di attuazione del D. Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività, anche in relazione ai dipartimenti individuati ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, potrà sottoscrivere accordi e convenzioni con altri enti, associazioni, fondazioni ed organismi in genere, le cui attività specifiche dovranno raccordarsi con quelle della Fondazione.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi (anche in forma organizzata e continuativa) e attraverso la richiesta a

PAOLO NOTARIO

terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

È inibito alla Fondazione svolgere in via principale attività diverse da quelle ricadenti nella previsione dell'art. 5, comma 1, lettera d) ed i) del D.Lgs. n. 117/2017 e da quelle connesse.

Articolo 3 bis

Volontari e lavoro retribuito

Quale Ente del terzo settore la Fondazione si può avvalere dell'attività di volontariato anche di terzi.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera del Consiglio di Amministrazione. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

La Fondazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Organo di Amministrazione, al fine di disciplinare operativamente gli aspetti organizzativi e funzionali della Fondazione, approva uno o più regolamenti interni.

Il regolamento dei volontari e del personale dipendente definisce le modalità di svolgimento delle attività, i diritti e i doveri, nel rispetto delle norme vigenti (D.Lgs. 117/2017) e del presente Statuto.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore.

L'Organo di Amministrazione, al fine di disciplinare operativamente gli aspetti organizzativi e funzionali della Fondazione, approva uno o più regolamenti interni.

Il regolamento dei volontari e del personale dipendente definisce le modalità di svolgimento delle attività, i diritti e i doveri, nel rispetto delle norme vigenti (D.Lgs. 117/2017) e del presente Statuto.

Articolo 4

Iscrizione nei Registri Pubblici, Pubblicità e Vigilanza

La Fondazione si iscrive nel Registro del Terzo Settore ed eventualmente, nel caso di cui all'art 11 comma 2 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) di esercizio di attività commerciale, anche nel Registro delle Imprese, osservando i conseguenti adempimenti pubblicitari.

La Fondazione si dota di un proprio sito internet, destinato anche alla conoscibilità dei documenti e delle informazioni che per obbligo di legge o regolamentare debbono esservi pubblicati. L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 90 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario - bilanci - contabilità

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione può avvenire entro il 30 giugno.



Handwritten signature of the notary.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla integrativa relazione di missione, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti gli schemi, i principi e le regole previsti dalla normativa secondaria di settore di attuazione del D.Lgs. n. 117/2017.

Insieme con il bilancio consuntivo, il Consiglio di Amministrazione approva, al ricorrere dei relativi presupposti anche il bilancio sociale di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale devono essere accompagnati dalla relazione dell'Organo di Controllo.

Il bilancio consuntivo e quello sociale sono depositati, pubblicati e resi accessibili al pubblico a norma di legge.

Qualora eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, la Fondazione redige e deposita presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto ai sensi delle norme del codice civile.

La Fondazione tiene le scritture contabili di cui all'art. 2214 del codice civile oltre che i libri sociali, coerenti con la propria forma giuridica, previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 117/20017.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dai membri del Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, a questo fine anche mediante la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.

Articolo 9

Fondatori

Sono Fondatori l'Associazione Amici della Musica di Perugia, l'Associazione Sagra Musicale Umbra, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e il Comune di Perugia.

Articolo 10

Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

Possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati dal Consiglio di Amministrazione con delibera inappellabile dei suoi membri, ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, impegnandosi a rispettare le norme del presente statuto, si impegnino a contribuire per almeno un triennio al Fondo di dotazione od al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti", nominati dal Consiglio di Amministrazione con delibera inappellabile dei suoi membri, ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione, potrà determinare con regolamento la loro possibile suddivisione e raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente erogata.

Articolo 11

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione adottata a maggioranza assoluta l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e con deliberazione adottata a maggioranza quella dei partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non



patrimoniali. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Comitato Artistico, se istituito;
- Il Collegio dei Partecipanti;
- L'Organo di Controllo.

È ufficio della Fondazione, ove istituito, il Direttore Generale.

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri nominati, uno ciascuno, dai Fondatori Associazione Amici della Musica di Perugia, Comune di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La carica di Consigliere è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento di specifici compiti.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione è da intendersi sciolto e si dovrà procedere a nuove designazioni.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. Al Consiglio spettano i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- approvare i programmi di attività della Fondazione;
- approvare il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo, il bilancio di missione e, occorrendo, il bilancio redatto ai sensi del codice civile;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- approvare i regolamenti della Fondazione;
- nominare il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vice Presidente;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale;
- individuare, ove opportuno, i dipartimenti della Fondazione in relazione alle finalità ed alle attività della medesima e procedere alla nomina dei responsabili artistici, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare i membri del Comitato Artistico;
- nominare l'Organo di Controllo;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 15

Convocazione e Quorum

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire fino al giorno precedente la data fissata.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se istituito, altrimenti dal membro del Consiglio con maggiore anzianità di carica e, in caso di pari anzianità, più anziano di età.


Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno due membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

È consentito l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;



b) sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

c) sia consentito al soggetto incaricato della redazione del verbale della riunione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto della verbalizzazione.

Il Consiglio che si svolga con questa modalità si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Articolo 16

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio stesso al proprio inter-no. Il primo Presidente viene nominato in sede di atto costitutivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente, se istituito; altrimenti dal membro del Consiglio con maggiore anzianità di carica e, in caso di parità, pili anziano di età.

Art. 17

Comitato Artistico

Il Comitato Artistico è organo consultivo facoltativo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Artistico svolge attività di consulenza per il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione nell'ambito degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, esso può formulare pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Artistico durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

L'incarico può cessare in ogni tempo per dimissioni, in

compatibilità o revoca, senza necessità di giusta causa.

Il Comitato Artistico è presieduto dal Presidente della Fondazione e dal medesimo convocato, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Il Presidente può designare un Coordinatore del Comitato Artistico destinato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Art. 18

Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è costituito dai Partecipanti Istituzionali e Partecipanti e si riunisce se ne sia fatta richiesta anche da uno solo di loro. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Art. 19

Direttore Generale

Il Direttore Generale, ove istituito, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori d'interesse della Fondazione.

All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione ne determina natura, durata e qualifica del rapporto.

Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In particolare svolge i seguenti compiti:


- mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;
- svolgere tutte quelle operazioni riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della Fondazione;
- firmare la corrispondenza, gli atti e/o serie di atti;
- curare gli aspetti esecutivi dei progetti;
- dirigere il personale della Fondazione e predisporre l'organizzazione degli uffici della Fondazione.

Articolo 20

Controllo e Revisione Legale

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un organo apposito, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, al quale è attribuita anche la funzione di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Controllo è un personale ed è affidato ad una



persona, fisica o giuridica, iscritta nel registro dei Revisori Legali, nominata dal Consiglio di Amministrazione, la quale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Articolo 21

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Perugia e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

Articolo 22

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà anche il Liquidatore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 23

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, quelle del D.Lgs. n. 117/2017 e dei relativi decreti attuativi e le norme di legge vigenti in materia.

